



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 92 – 13 Febbraio 2026

Riunione del 11 Febbraio 2026

62.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI

- S.S. **ROMA VOLLEY SSD ARL** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **MELE Pietro** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ROMA VOLLEY SSD ARL

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vicepresidente
- Avv. Innocenzo Marcello Di Manno Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento a carico di:

- ***ROMA VOLLEY SSD a R.L.*** in persona del Presidente p.t. per aver omesso di corrispondere in favore del sod. **ADS VOLLEYRO' CASAL DE' PAZZI** il premio di compensazione dovuto per effetto ed in conseguenza del tesseramento dell'atleta A. A. E. per la stagione agonistica 2024/2025 nella misura di € 22.200,00 in tal modo contravvenendo alle seguenti disposizioni: artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV, art. 18 n. 3 Statuto FIPAV, artt. 2 e 61 RAT, artt. 1,74 e 76 Reg. Giur. FIPAV;
- ***Sig. MELE Pietro*** per il fatto contestato al precedente capoverso A) al sod. **ROMA VOLLEY SSD a R.L.** del quale e Presidente nonché legale rapp.te p.t., a norma dell'art. 75 n. 2 Reg. Giur..

All'udienza in modalità videoconferenza risultava collegato il sostituto procuratore Avv. Alessandro Guarnaschelli e l'Avv. Massimo Della Rosa per gli incolpati.

Preliminarmente il sostituto procuratore federale comunicava di aver raggiunto un accordo per l'applicazione della sanzione ex art. 33 Regolamento giurisdizionale, come da documento già depositato. Il legale degli incolpati si riportava alla memoria depositata ed all'accordo raggiunto.

Il tribunale, all'esito della camera di consiglio, leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito delle motivazioni.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del Presidente dell'Associazione Volleyrò Casal de Pazzi con il quale si lamentava il mancato pagamento da parte del sod. ROMA VOLLEY SSD a R.L. del premio di compensazione dovuto a seguito del recesso di un atleta.

Il fatto risulta accertato e non contestato anche se nella memoria depositata dall'Avv Massimo Della Rosa è stato chiarito come la vicenda sia sorta a seguito di contestazioni per assunte compensazioni e per rapporti contrattuali intercorsi fra atleta e società. Di quanto dedotto si può comunque tener conto solo al fine di valutare la congruità dell'accordo raggiunto con la procura ma non quale esimente di responsabilità.

L'azione dell'incolpato viola infatti le norme contestate con il capo di incolpazione ed è meritevole di sanzione; in considerazione di quanto sopra dedotto e della riduzione della sanzione per il rito scelto, la proposta delle parti e della procura può ritenersi congrua.

## PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto dispone:

- 1) A carico del tesserato Mele Pietro la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due.
- 2) A carico della Roma Volley SSD a r.l. la multa di € 1.600,00.

Roma, 12 Febbraio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Rosi".

Affissione all'Albo 13 Febbraio 2026